

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n.258 /2012/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 21 giugno 2012 composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo referendario
Dott.	Walter BERRUTI	Primo referendario
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la nota proveniente dal Comune di Cervasca (CN), n. 3449/2012, pervenuta tramite Il Consiglio delle Autonomie locali in data 25 maggio

2012, avente per oggetto una richiesta di parere in materia di spesa per attività di formazione;

Vista l'Ordinanza n. 24/2012, con la quale la Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott.ssa Alessandra Olessina;
Udito il relatore;

PREMESSO IN FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, Il Sindaco del Comune di Cervasca (CN) chiede se i limiti imposti dall'art. 6, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 possano subire deroghe "per quanto concerne le attività di formazione ritenute necessarie e talvolta essenziali per una corretta prosecuzione dell'attività lavorativa" e, in caso di risposta affermativa, domanda "come giustificare tali spese onde evitare di incorrere in alcun tipo di responsabilità erariale".

Il Sindaco fa riferimento alla formazione di uffici interessati da recenti rilevanti interventi legislativi (ad es. il servizio finanziario e tributi per quanto concerne la nuova normativa IMU) e fa presente di disporre di una cifra pari a cento euro da destinare all'attività formativa annuale per 17 dipendenti e di non possedere propri organismi di formazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ammissibilità della richiesta.

La richiesta di parere in esame è fondata sull'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre, pertanto, verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame.

1.1. Requisito soggettivo.

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dal citato art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003, ossia le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane.

Fatta eccezione per le Regioni, le richieste di parere devono essere inoltrate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di norma per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Inoltre, la richiesta di parere può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente, ossia, di norma, dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della Provincia e dal Sindaco. Trattandosi, infatti, di richieste di parere in materia di contabilità pubblica che implicano riflessi sulle concrete scelte gestionali, la legittimazione ad interpellare la Corte dei conti spetta all'organo di vertice dell'Amministrazione della Regione o dell'Ente locale.

La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Cervasca (CN), è stata formalizzata dal suo Sindaco ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Pertanto, sotto il profilo soggettivo, essa è ammissibile.

1.2. Requisito oggettivo.

I pareri sono previsti dalla Legge n. 131/2003 esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte nel citato atto d'indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5 del 2006, deve ritenersi riferito all'*attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli*".

Le Sezioni riunite di questa Corte, nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno ulteriormente precisato che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana

gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio (deliberazione n. 54 del 2010).

In ogni caso, come più volte ribadito da questa Corte, possono essere oggetto della funzione consultiva le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono, cioè, ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'Amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.

Infine, sempre con riferimento al profilo dell'ammissibilità oggettiva delle richieste di parere, va evidenziato che la funzione consultiva non può riguardare quesiti che implicino valutazioni di fattispecie di responsabilità oggetto d'iniziativa giudiziarie, anche eventuali, della Procura della stessa Corte dei conti o comunque potenzialmente oggetto di esame da parte di altri organi di giurisdizione.

Nei limiti precisati la richiesta di parere proveniente dal Comune di Cervasca, avente ad oggetto l'interpretazione e applicazione delle disposizioni normative vincolistiche delle spese per attività di formazione, è ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

2.Merito

Com'è noto, l'art. 6, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che "A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili

del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione".

Sull'interpretazione e sull'ambito di applicazione di tale disposizione, questa Sezione ha già avuto occasione di pronunciarsi, sia in sede consultiva che in sede di controllo, indicando alcuni principi che qui il Collegio ribadisce integralmente.

Più precisamente, è già stato messo in luce che l'art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, contiene una disposizione vincolistica introdotta dal legislatore nell'ambito di una manovra finanziaria tesa a razionalizzare e contenere la spesa delle Amministrazioni pubbliche, inclusi gli Enti locali, per pervenire ad un miglioramento dei saldi dei bilanci di ciascuna Amministrazione, contribuendo al processo di risanamento della finanza pubblica, a cui la Repubblica è impegnata da anni.

Pertanto, il rispetto delle previsioni di legge in esame, oltre a ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente locale e sui pertinenti equilibri di bilancio, è da inquadrare nell'ambito degli specifici obiettivi di contenimento della spesa che attengono ai principi di coordinamento della finanza pubblica, come tali da considerarsi di stretta interpretazione. Non devono quindi ritenersi consentite deroghe ulteriori rispetto a quelle che siano eventualmente espressamente dettate dal legislatore (cfr. deliberaz. SS.RR. n. 50 del 2011 e deliberaz. di questa Sez. n. 153 del 14 novembre 2011).

In sostanza, il legislatore ha imposto una drastica riduzione generale della spesa per la formazione, senza operare alcuna distinzione in riferimento ai casi in cui la formazione sia finalizzata all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale a seguito di innovazioni normative e tecnologiche o all'assunzione di nuovi compiti e nuove funzioni, e senza tener conto, altresì, della modalità di acquisizione delle prestazioni formative (ad es. formazione *on line* piuttosto che altri tipi di corsi).

La violazione dei limiti prescritti viene espressamente tipizzata come illecito disciplinare e fonte di responsabilità erariale.

Devono ritenersi, invece, non assoggettate ai vincoli in questione, le spese per attività formative i cui oneri siano coperti mediante finanziamenti integrali od aggiuntivi e specifici, trasferiti da altri soggetti pubblici o privati (cfr. in tal senso, deliberaz. di questa Sez. nn. 55 e 40 del 2011, sulla scorta di analogo principio espresso da SS.RR. n. 7 del 2011 con riferimento ai limiti di spesa in materia di studi e consulenze).


P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere richiesto dal Sindaco del Comune di Cervasca (CN), con nota n. 3449/2012, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 25 maggio 2012, nei termini indicati sopra.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte e all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 21 giugno 2012.

Il Magistrato estensore
Dott.ssa Alessandra Olessina



Il Presidente
Dott.ssa Enrica LATERZA



Depositato in Segreteria il 26 GIU. 2012

Il Funzionario Preposto

Dott. Federico SOLA

